

COMUNE DI VALLEFIORITA

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE ENTRATE COMUNALI

(Art. 1, commi 102–110, Legge 23 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.07.2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 102–110, della legge 23 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), la definizione agevolata delle entrate, tributarie ed extratributarie, di competenza del Comune di Vallefiorita non affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), consentendo ai debitori di estinguere il debito con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, con stralcio integrale di sanzioni e interessi, ivi compresi gli interessi di mora.

2. La presente disciplina è distinta e autonoma rispetto alla “Rottamazione-quinquies” di cui all'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che riguarda i carichi già affidati all'Agente della riscossione.

3. Il Comune intende, con il presente provvedimento, agevolare la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti, favorire la chiusura del contenzioso pendente e migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti debiti, comunque denominati, di competenza del Comune di Vallefiorita, non affidati ad AdER alla data di entrata in vigore del presente Regolamento:

- a) entrate tributarie: IMU, TARI, addizionale comunale all'IRPEF, nonché ICI e TASI per le annualità pregresse ancora dovute;

- b) entrate extratributarie e patrimoniali: canone unico patrimoniale (CUP), COSAP, diritti sulle pubbliche affissioni, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (esclusa la sola componente sanzionatoria ove previsto da specifica disciplina nazionale), proventi da concessioni e altre entrate patrimoniali;
 - c) entrate relative al servizio idrico e fognature, qualora la riscossione sia gestita direttamente dal Comune e non affidata a consorzi, gestori privati o ad altro ente terzo.
2. Sono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le somme dovute a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti, nonché i carichi già affidati all'Agente della riscossione, per i quali si applica la disciplina della Rottamazione-quinquies di cui all'art. 10-quinquies del D.L. 38/2026.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione anche i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni o definizioni agevolate per i quali si è determinata la decadenza dal beneficio a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute alle scadenze previste.

Art. 3 – Periodo di riferimento

1. Sono oggetto di definizione agevolata:
- le entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune, relative a obblighi precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, anche qualora, alla data di adesione, non sia stato notificato alcun avviso di accertamento o altro atto impositivo, purché il termine ordinario di pagamento sia scaduto;
 - le entrate per le quali siano già stati notificati avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento o altri atti della riscossione;
 - le entrate oggetto di procedure di accertamento in corso o di contenzioso tributario pendente, secondo quanto disciplinato dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. La definizione agevolata comporta il pagamento integrale del tributo o dell'entrata principale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, secondo quanto previsto nel presente regolamento. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. L'Ente, può informare i contribuenti potenzialmente interessati della definizione agevolata mediante l'invio di comunicazioni individuali.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione attuativa, comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, comunica al contribuente, nei successivi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Possono accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di posizioni debitorie rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, indipendentemente dalla pendenza di un contenzioso, fermo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata

1. La definizione agevolata comporta, per i debiti ammessi, il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, con esclusione di:

- a) sanzioni amministrative tributarie e non tributarie, salve le ipotesi di legge che ne escludano la stralciabilità;
- b) interessi di qualsiasi natura, inclusi quelli di mora e da ritardata iscrizione a ruolo;

2. Resta dovuto in ogni caso l'importo del tributo o dell'entrata a titolo di capitale, senza alcuna riduzione.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati presentano apposita dichiarazione di adesione al Comune di Vallefiorita Settore Tributi, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio, reso disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, salva diversa indicazione stabilita con apposito avviso pubblico del Responsabile del Settore competente.

3. Nella domanda il debitore indica i debiti per i quali intende avvalersi della definizione e, in caso di contenzioso pendente sugli stessi, assume l'impegno a rinunciare al giudizio.

4. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica al debitore l'ammontare delle somme dovute a titolo di capitale e le relative modalità di pagamento.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute può avvenire:

- I. in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4;
- II. ovvero, rateizzazione del debito secondo il seguente schema:
 - a) - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

2. È concessa una tolleranza di 5 giorni rispetto a ciascuna scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal beneficio o applicazione di sanzioni e interessi moratori.

Art. 8 – Effetti della definizione e decadenza

1. A seguito del pagamento, in unica soluzione o dell'intero piano rateale, il debito si considera definito a tutti gli effetti e l'Ente provvede allo sgravio delle relative partite contabili.

2. In caso di contenzioso pendente, la presentazione della domanda e l'impegno alla rinuncia al giudizio comportano la sospensione del procedimento giurisdizionale; il giudizio si estingue con la produzione della prova dell'avvenuto integrale pagamento.

3. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, anche di una sola rata oltre il termine di tolleranza di cui all'articolo 7, comma 3, determina la decadenza dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso il Comune procede al recupero delle somme residue dovute, comprese sanzioni e interessi originariamente maturati, secondo le ordinarie modalità di riscossione, con imputazione dei versamenti già effettuati a titolo di acconto.

Art. 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali delle somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di rateazione concessi dal, relativi a ingiunzioni di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di pagamento per i quali è decorso il termine ordinario di pagamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 6, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 10 – Sospensione delle azioni di recupero coattivo

1. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, e fino alla scadenza del termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai debiti oggetto della domanda, fatti salvi gli atti già notificati o le procedure già avviate alla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 11 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento, una volta approvato, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vallefiorita, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare.

2. Dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande è data ulteriore notizia mediante avviso pubblico, affissione all'Albo Pretorio on-line e ogni altro mezzo idoneo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 102–110, della legge n. 199/2025, le norme del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dello Statuto comunale e dei vigenti regolamenti comunali in materia di entrate, in quanto compatibili.

2. Il Responsabile del Settore Tributi è incaricato dell'adozione di tutti gli atti gestionali necessari all'attuazione del presente Regolamento, ivi compresa la predisposizione della modulistica e degli avvisi pubblici.